



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e

Prot. n.717/T/19.75 del 04 dicembre 2019

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità,
Presidente Gemma Tuccillo
ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Dott.ssa Lucia Castellano
ROMA

Al Direttore generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile,
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Cons. Vincenzo Starita
ROMA

Oggetto: Bozza disciplinare per i Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

Signor Capo del Dipartimento,

abbiamo appreso da notizie di fonte sindacale diffuse su vari siti web che con nota n. 0057041.U Prot. del 04.11.2019 a firma de Signor Dirigente dell'Ufficio III, Servizio V della Direzione Generale del personale delle risorse e per l'attuazione di provvedimenti del Giudice Minorile in data 11.11.2019 alle ore 12.00 sono state convocate presso il Dipartimento le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria per una riunione avente per oggetto *“Bozza disciplinare per i Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna”*. Con successiva nota 0057500.U Prot. del 06/11/2019 sempre a firma del medesimo dirigente, nella stessa data, nello stesso luogo e per lo stesso motivo, sono state convocate anche le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale dirigente delle Corpo della Polizia Penitenziaria individuate con il D.P.C.M. 12 dicembre 2018.

Stupisce non poco, in verità, che si sia ritenuto di convocare i sindacati tanto quelli rappresentativi del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria contrattualizzato quanto



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e

quello del ruolo dirigenziale e ci si sia, invece, “dimenticati” di convocare i sindacati rappresentativi del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

A questo proposito, non sfuggerà alla S.V. che il Si.Di.Pe. e gli altri sindacati individuati con il D.P.C.M. 03 agosto 2016 recante *“Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio normativo ed economico 2016-2018, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63”* è stato, regolarmente e più di una volta, convocato ed informato durante tutto l'iter che ha portato al perfezionamento del Decreto Ministeriale 01.12.2017 recante *“Misure per l'organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione Penale Esterna, nonché per l'individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale”*. Tali convocazioni legittimamente si fondavano sulla considerazione che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria - in virtù di quanto espressamente previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”* - esercita, tra l'altro, *“...secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati: a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario; b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine; c) coordinamento e trattazione delle attività di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro; d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in*



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e

particolare di: 1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari; 2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività; 3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio; 4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari; 5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza; e) attività finalizzate all'accrescimento delle professionalità operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto; f) attività di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie; g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni; h) attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento; i) attività di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attività prestata negli ambienti penitenziari; j) attività di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna”.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e

Orbene, alla luce della normativa sin qui richiamata, davvero si stenta a credere che non si sia finora previsto di convocare i sindacati della carriera dirigenziale penitenziaria su una delicata materia quale è quella della Bozza di Disciplinare per l'impiego, demandato dalla legge alla dirigenza penitenziaria, del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato ai Nuclei costituiti presso gli Uffici di Esecuzione Penale, disciplinare che deve declinare e specificare i compiti e le funzioni di questo personale in tutte le aree di impiego operativo di quegli Uffici affidati dalla legislazione vigente alla direzione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria..

Tanto il Si.Di.Pe. ha inteso rappresentare non solo per rivendicare pieno titolo alla partecipazione ai tavoli che trattano, come in questo caso, materie affidate all'attività gestionale del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e che, quindi, incidono su tali lavoratori, ma anche lo spirito di fornire ogni più utile e costruttivo contributo, al fine di concorrere al perseguimento della migliore funzionalità possibile del nuovo modello organizzativo discendente dal Decreto Ministeriale 01.12.2017 recante *"Misure per l'organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione Penale Esterna, nonché per l'individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale"* e dal P.C.D. 17/05/2018 recante *"Dotazione organica di sede dei ruoli del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria del contingente per il Dipartimento Giustizia Minorile ed i Comunità"*.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Cordialmente.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro
twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583